

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1152

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del turismo e dello spettacolo**

(BONIVER)

**di concerto col Ministro degli affari esteri**

(COLOMBO)

**col Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

**col Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(ANDREATTA)

**col Ministro della pubblica istruzione**

(JERVOLINO RUSSO)

**col Ministro dei trasporti**

(TESINI)

**col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(CRISTOFORI)

**col Ministro per i beni culturali e ambientali**

(RONCHEY)

**col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(FONTANA)

**e col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e  
per gli affari regionali**

(CIAURRO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1993**

Istituzione del Ministero delle attività artistiche e delle  
attività del tempo libero

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La progressiva evoluzione degli interessi della collettività, la diffusione sempre più generalizzata della domanda di cultura, in tutte le sue multiformi manifestazioni, l'affermarsi di nuove tecnologie nel mondo dello spettacolo hanno inesorabilmente determinato il superamento dell'impianto della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Nata per trovare una sistemazione a servizi provvisoriamente assegnati alla Presidenza del Consiglio, all'indomani del crollo dell'ordinamento fascista, tale legge si è limitata a soddisfare detto compito, accorpando funzioni diverse, benchè tra loro connesse, senza seguire una coerente linea ispiratrice per una gestione complessiva dei fenomeni culturali e turistici, come implicato dai principi costituzionali di tutela della personalità (articolo 2), di sviluppo della cultura (articolo 9), di libertà della espressione del pensiero (articolo 21) e dell'arte (articolo 33), di promozione delle autonomie locali (articolo 5) e di decentramento regionale in materia turistica ed alberghiera (articolo 117). Tale mancanza ha ulteriormente limitato le potenzialità pur implicite nella legge.

Ciò non ha impedito peraltro che il sistema si organizzasse, attraverso successivi interventi legislativi ed amministrativi, sino a dare vita ad un ordinamento complesso ed articolato, seppure non sufficientemente organico. Si ricordano in particolare la legge 4 novembre 1965, n. 1213, sul cinema, la legge 14 agosto 1967, n. 800, sulle attività musicali, la legge 30 aprile 1985, n. 163, sul Fondo unico per lo spettacolo, la legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, sul turismo, mentre continuano a mancare le leggi sul teatro, sugli audiovisivi e la legge quadro sullo sport, da tempo attese.

L'attuazione dell'ordinamento regionale ha determinato inoltre un consistente trasferimento di funzioni statali attuato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, senza una corrispondente adeguata ristrutturazione centrale ed una ridefinizione dei compiti del Ministero.

È giunto il momento di intervenire per riformare radicalmente il sistema normativo e per dare a questo quella coerenza interna che in parte mancava all'origine ed in parte è venuta meno.

Al ministero erogatore di contributi e sovvenzioni in materia di spettacolo e attivatore di interventi anche diretti in campo turistico va sostituito un dicastero più moderno con competenza generalizzata in tutti i campi delle manifestazioni culturali contemporanee, sia di promozione e sostegno della produzione artistica sia di formazione e distribuzione per uno sviluppo organico della cultura.

Coerentemente detta competenza deve riguardare anche il campo della fruizione delle attività del tempo libero come espressione della personalità umana, e quindi del turismo come forma di conoscenza e per ciò stesso di cultura, e dello sport inteso quale realizzazione e completamento della personalità dell'individuo.

Si tratta di manifestazioni idealmente unificate dal loro essere e svolgersi nella società di oggi, che hanno una valenza propria artistica, culturale, estetica e di miglioramento della personalità dell'individuo.

La funzione del nuovo Ministero è dunque quella di curare il sostegno, la promozione e la diffusione di un patrimonio creativo ed intellettuale, di agevolare la sua conoscenza, nonchè di rendere possibile ad ognuno un impiego appagante del tempo libero come momento imprescindibile per la formazione dell'uomo.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'assicurare la circolazione della produzione artistica e delle sue manifestazioni anche collaterali il Ministero contribuisce a realizzare un migliore ed equilibrato sviluppo della cultura intesa nel suo significato più omnicomprensivo.

Detta funzione, essenziale nella attuale società, è anche ricca di rilevanti implicazioni economiche.

Sotto questo profilo il nuovo Ministero contribuisce al sostegno dell'economia, in uno sviluppo razionale ed equilibrato.

Sulla base di questi nuovi principi ispiratori, il Ministero del turismo e dello spettacolo va soppresso ed istituito un nuovo e più moderno Dicastero.

L'articolo 1 provvede appunto a istituire il nuovo Ministero attribuendogli competenze nel campo delle manifestazioni delle attività culturali, dal vivo o riprodotte. Esse riguardano la musica, ivi compresa quella popolare e d'autore, la danza, il teatro di prosa, il cinema, l'audiovisivo, le avanguardie delle arti figurative, i premi letterari, il circo e lo spettacolo viaggiante. Sono inoltre attribuite al Ministero le competenze di indirizzo e coordinamento in materia di impiego del tempo libero.

Al Ministero è demandata la partecipazione in sede internazionale e comunitaria, nei campi di sua competenza. Come è noto il Trattato di Maastricht ha incluso tra le materie comunitarie il turismo [articolo 3, lettera t), del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, come modificato dal predetto Trattato], le politiche per la gioventù (articolo 126) e la cultura, compresi la creazione artistica e letteraria e il settore audiovisivo (articolo 128).

L'articolo 2 specifica le funzioni svolte dal Ministero in campo artistico, che rifugono da qualsiasi dirigismo culturale e sono limitate ad assicurare l'indispensabile supporto finanziario ed organizzativo per consentire la libera creazione artistica.

In particolare il Ministero provvede alla promozione e al sostegno di tutte le attività di spettacolo, compresa la produzione dell'audiovisivo (salve le competenze del Ministero delle poste e telecomunicazioni in materia di trasmissioni televisive); delle

attività di specializzazione artistica; degli eventi e manifestazioni di arte contemporanea anche all'estero; delle manifestazioni nazionali di alta moda.

Il Ministero inoltre cura la conservazione e il restauro dei dati e dei materiali riguardanti le attività di sua competenza.

Sono inoltre attribuite al Ministero le competenze in materia di tutela del diritto d'autore, da esercitarsi congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, stante la loro stretta attinenza con le manifestazioni artistiche.

L'articolo 3 attribuisce al Ministero la vigilanza sugli enti e le istituzioni pubbliche operanti nei settori di sua competenza, ed amplia parzialmente le sue competenze sull'Accademia nazionale d'arte drammatica e l'Accademia nazionale di danza.

In particolare procede, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, ad adottare lo statuto delle due Accademie per disciplinarne, naturalmente senza oneri aggiuntivi, il funzionamento didattico e amministrativo.

Il Ministero inoltre esercita la vigilanza, insieme agli altri Ministeri competenti, su istituzioni che operano in campi direttamente connessi a quelli istituzionali (accademie di belle arti, conservatori di musica), nonché sugli enti culturali Biennale di Venezia, Triennale di Milano e Quadriennale di Roma.

L'articolo 4 conferma il Fondo unico per lo spettacolo quale strumento per il sostegno delle varie attività culturali, adeguandone il nome.

Vengono peraltro delegate alle regioni tutte le competenze che riguardano attività di carattere o interesse regionale o locale, con conseguente trasferimento di una parte delle suddette disponibilità finanziarie.

L'articolo 5 fissa le competenze del Ministero in materia di tempo libero. Si tratta di compiti di mero indirizzo, coordinamento e promozione, assolutamente necessari anche nel campo del turismo, come più volte sottolineato in varie pronunce della Corte costituzionale.

In particolare il Ministero provvede alla raccolta, verifica ed elaborazione di tutti i

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dati riguardanti il fenomeno turistico; alla promozione e al sostegno del turismo giovanile e sociale; alla cura dei rapporti internazionali e comunitari; al monitoraggio di tutti i fatti che incidono sul turismo; alla promozione dell'«immagine Italia»; al coordinamento degli interventi di competenza delle altre amministrazioni; alla vigilanza su ENIT, ACI e CAI; alla stipula di accordi di programma; agli interventi di emergenza; al coordinamento delle iniziative sportive sociali, salve naturalmente le competenze del CONI; alla vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo. Esso collabora inoltre con il Ministero della pubblica istruzione e con quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la diffusione dello sport nelle scuole e nelle università.

Vengono invece trasferite alle regioni tutte le funzioni di amministrazione attiva in materia turistica e alberghiera non espressamente riservate allo Stato, comprese quelle concernenti la concessione di contributi e finanziamenti agevolati.

L'articolo 6 istituisce il Consiglio nazionale delle attività artistiche e del tempo libero, in sostituzione di quello dello spettacolo, composto da quarantotto membri e presieduto dal Ministro delle attività artistiche e delle attività del tempo libero. Tale Consiglio è suddiviso in tre sezioni ed ha il compito di esprimere pareri e proposte nelle materie di competenza del Ministero.

Il Ministro, inoltre, è chiamato a far parte del CIPET, stante l'importanza dei trasporti per il turismo e gli eventi culturali.

L'articolo 7 prevede la articolazione del Ministero in tre direzioni generali: degli affari generali, personale, tutela del diritto d'autore e formazione; dello spettacolo; delle attività del tempo libero. La organizzazione degli uffici è demandata a successiva regolamentazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

La dotazione organica del personale è costituita da quella del Ministero del turismo e dello spettacolo di cui alla tabella allegata al disegno di legge.

L'articolo 8 abroga la legge 31 luglio 1959, n. 617, con conseguente soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

I riferimenti al soppresso Ministero, contenuti nelle leggi vigenti si intendono fatti, se compatibili, al nuovo Dicastero, cui sono trasferiti compiti e funzioni di detto Ministero.

È prevista l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stante l'urgenza.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica, prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È istituito il Ministero delle attività artistiche e delle attività del tempo libero, di seguito denominato «il Ministero».

2. Il Ministero promuove e sostiene le attività artistiche e culturali in tutte le loro espressioni contemporanee, con particolare riferimento alla musica, alla prosa, al cinema e all'audiovisivo, alle manifestazioni di arti figurative, alla danza, ai circhi e spettacoli viaggianti.

3. Il Ministero, nel riconoscimento del preminente rilievo culturale, oltre che sociale ed economico, della utilizzazione del tempo libero, indirizza e coordina altresì le attività turistiche, ricreative e sportive, salve le competenze attribuite con la legge 16 febbraio 1942, n. 426.

4. Il Ministero promuove e cura le relazioni internazionali nel settore delle attività artistiche, culturali e del tempo libero, nonchè, in coordinamento col Ministero degli affari esteri e col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, l'adempimento di convenzioni internazionali, di direttive e di regolamenti comunitari e i rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e comunitari, stipulando anche accordi di collaborazione e coproduzione.

### Art. 2.

1. Il Ministero, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, provvede:

a) alla promozione e al sostegno delle attività di spettacolo a carattere nazionale o interregionale, anche nell'ambito di specifici progetti produttivi relativi ai settori delle attività teatrali di prosa, delle attività musicali, ivi compresa la musica popolare, della cinematografia e audiovisivo, della danza, dei circhi e degli spettacoli viaggianti,

nonchè di progetti intersettoriali sempre a carattere nazionale o interregionale. I progetti possono anche essere realizzati attraverso accordi e contratti di programma che prevedano la partecipazione di enti pubblici anche territoriali e di soggetti privati;

b) alla promozione e al sostegno, anche nel quadro di un programma adottato d'intesa con le altre amministrazioni interessate, di attività di specializzazione artistica;

c) alla promozione e al sostegno di ogni evento o manifestazione di rilevanza nazionale nel settore dello spettacolo;

d) alla promozione e al sostegno, di intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali, delle manifestazioni di arte contemporanea;

e) alla promozione e al sostegno, di intesa con il Ministero degli affari esteri, di grandi manifestazioni o mostre italiane all'estero, ovvero alla promozione e sostegno della partecipazione di artisti italiani a grandi manifestazioni o mostre internazionali;

f) alla promozione e al sostegno delle attività di raccolta, conservazione e diffusione di tutti i dati, testi e materiali relativi alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, salve le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali;

g) alla promozione e al sostegno, anche attraverso la stipula di accordi e contratti di programma con altre amministrazioni, enti pubblici territoriali o non territoriali e privati, del potenziamento del patrimonio immobiliare destinato alle attività di spettacolo e all'organizzazione di mostre e manifestazioni, nonché della conservazione e restauro del patrimonio artistico in materia di spettacolo;

h) all'esercizio, congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, delle attribuzioni delle competenze in materia di tutela del diritto d'autore;

i) alla promozione, d'intesa con i Ministeri per i beni culturali e ambientali e del lavoro e della previdenza sociale e con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un piano di attività di formazione professionale del personale non

artistico addetto ai settori di cui all'articolo 1, comma 2; attività da realizzarsi da parte delle regioni e delle province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali;

l) alla promozione e al coordinamento di grandi manifestazioni nel campo dell'alta moda.

2. Le competenze in materia di spettacolo attribuite dalla vigente legislazione al Ministero del turismo e dello spettacolo sono trasferite al Ministero.

### Art. 3.

1. Il Ministero esercita le competenze di cui all'articolo 2 anche avvalendosi degli enti e istituzioni pubbliche operanti nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, e, per le istituzioni che operano nell'ambito del sistema scolastico, previe intese con il Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sugli enti autonomi lirici, le istituzioni concertistiche assimilate, i teatri stabili di prosa ad iniziativa pubblica, l'Ente teatrale italiano, l'Istituto nazionale del dramma antico, l'Ente autonomo di gestione per il cinema, il Centro sperimentale di cinematografia.

3. Il Ministro della pubblica istruzione nomina i presidenti dell'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» e dell'Accademia nazionale di danza, sentito il Ministro delle attività artistiche e delle attività del tempo libero, di seguito denominato «il Ministro».

4. Il consiglio nazionale dell'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» è integrato con un membro designato dal Ministro.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il funzionamento didattico e amministrativo delle Accademie di cui al comma 3 è disciplinato da uno statuto da adottarsi, per ciascuna di esse, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro e con il Ministro del tesoro.



6. Il Ministero assegna annualmente alle Accademie di cui al comma 3 un contributo per lo svolgimento delle attività di produzione artistica.

7. Alla istituzione delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica si provvede secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, sentito il Ministero. Quest'ultimo può assegnare contributi alle predette accademie e conservatori che svolgano attività di produzione artistica. In tal caso i rispettivi consigli di amministrazione sono integrati con un rappresentante del Ministero.

8. Le attività di produzione artistica delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica si svolgono in armonia con gli indirizzi elaborati ogni anno congiuntamente dai Ministeri delle attività artistiche e delle attività del tempo libero e della pubblica istruzione.

9. Al Comitato per gli istituti di istruzione artistica del Consiglio nazionale della pubblica istruzione partecipa, con voto consultivo, un rappresentante del Ministero.

10. Il Ministero esercita, insieme al Ministero per i beni culturali e ambientali, le funzioni di vigilanza sull'ente autonomo La Biennale di Venezia, sull'ente autonomo La Triennale di Milano e sull'ente autonomo Esposizione nazionale Quadriennale d'arte di Roma.

11. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), il Ministero può avvalersi anche degli istituti italiani di cultura all'estero.

12. Il Registro pubblico generale delle opere protette, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è trasferito presso il Ministero, al quale sono altresì trasferite le competenze del Registro medesimo.

13. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita la vigilanza sulla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), d'intesa con il Ministero. Un membro designato dal Ministro fa parte del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori della SIAE, nonchè del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941,

n. 633. Uno dei tre esperti di cui all'articolo 191, primo comma, lettera *h*), della predetta legge è designato dal Ministro.

14. La Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale - società per azioni opera nel campo del credito alle attività culturali attenendosi agli indirizzi generali del Ministero.

15. Il fondo istituito dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, e dall'articolo 13, secondo comma, lettera *d*), della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale - società per azioni, o da altre banche, enti, o società finanziarie legalmente costituite, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa.

#### Art. 4.

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, il Ministero si avvale delle disponibilità del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, che assume la denominazione di Fondo unico per le attività artistiche e le cui disponibilità sono incrementate dagli stanziamenti comunque iscritti nel bilancio dello Stato per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. I suddetti stanziamenti sono individuati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro e con gli altri Ministri interessati.

2. Sono delegate alle regioni a statuto ordinario, con l'osservanza dell'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni di sostegno e promozione delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge che rivestano carattere o interesse regionale o locale. A tal fine una quota non superiore al 5 per cento del Fondo è destinata alle regioni.

3. Il Fondo unico è ripartito annualmente con decreto del Ministro fra i settori di

competenza del Ministero, sentito il Consiglio nazionale di cui all'articolo 6. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri di riparto nell'ambito dei singoli settori.

4. La ripartizione della quota di cui al comma 2 fra le regioni è effettuata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

#### Art. 5.

1. Sono trasferite alle regioni e province autonome tutte le funzioni di amministrazione attiva in materia turistica e alberghiera, comprese quelle concernenti la concessione di contributi e di finanziamenti agevolati e le autorizzazioni in materia alberghiera, non espressamente riservate allo Stato.

2. Il Ministero, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3:

a) concorre alla programmazione nazionale e settoriale e propone delibere di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome; partecipa al controllo nelle forme previste dall'ordinamento vigente sugli atti legislativi delle regioni e delle province autonome;

b) vigila sul funzionamento del mercato turistico nazionale, nelle sue componenti della domanda e dell'offerta di servizi turistici, nel quadro della Comunità economica europea e dello spazio economico europeo;

c) promuove in particolare, d'intesa con le altre amministrazioni pubbliche interessate, il turismo giovanile, il turismo sociale, il turismo nautico, il turismo termale e l'agriturismo;

d) cura le relazioni internazionali; in particolare partecipa alla elaborazione delle politiche comunitarie nel settore del

turismo e dell'impiego del tempo libero; pone in essere le attività di competenza statale necessarie per l'attuazione di atti adottati dalle istituzioni comunitarie;

e) provvede alla raccolta, verifica ed elaborazione di tutti i dati ed informazioni in materia di turismo, ivi compresi quelli relativi all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e comunitarie, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), l'Automobile club d'Italia (ACI), il Club alpino italiano (CAI) e i servizi statistici regionali. Pone tutti i risultati di tale attività a disposizione delle regioni, degli enti locali, degli operatori turistici e di altra amministrazione o soggetto interessato;

f) provvede a funzioni di monitoraggio su tutti i fatti, circostanze e attività che possano avere rilievo turistico, segnalando alle amministrazioni e agli enti, anche territoriali, competenti, le eventuali misure necessarie e promuovendone l'adozione;

g) promuove l'immagine dell'Italia all'estero, d'intesa con l'ENIT, e coordina la promozione effettuata dalle regioni e dagli enti locali;

h) promuove, di intesa con le altre amministrazioni interessate, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento ad ogni livello delle esigenze di tutela del turismo con gli interventi di competenza di altre amministrazioni. Interviene, di concerto con gli altri Ministeri competenti, nella predisposizione dei piani di settore che abbiano rilevanza turistica, nella procedura di valutazione di impatto ambientale, nonché nella adozione di tutti i provvedimenti che incidano sull'offerta e sulla domanda turistica;

i) esercita la vigilanza sugli enti nazionali che svolgono la loro attività nel settore turistico, nonché partecipa alla vigilanza sulle società a prevalente capitale pubblico operanti nel medesimo settore;

l) promuove, d'accordo con altre amministrazioni interessate e con enti pubblici e privati, corsi di aggiornamento e di specializzazione a livello post-superiore per gli operatori e gli addetti ai servizi turistici;

*m)* promuove la stipula di accordi e contratti di programma per la realizzazione di progetti speciali di interesse nazionale, da attuarsi con la partecipazione di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati, regioni ed enti locali;

*n)* promuove, coordina e sostiene le associazioni nazionali senza scopo di lucro che operano nel settore del turismo e del tempo libero;

*o)* sostiene, promuove e coordina le iniziative pubbliche dirette a garantire a tutti i cittadini l'esercizio di attività sportive, finalizzate alla crescita formativa e sociale, collegate al benessere e al tempo libero;

*p)* esercita la vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e sull'Istituto per il credito sportivo e opera, d'intesa con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la educazione sportiva e la diffusione dello sport nella scuola e nelle università.

#### Art. 6.

1. È istituito il Consiglio nazionale delle attività artistiche e del tempo libero, con la seguente composizione:

*a)* un rappresentante, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione, per i beni culturali e ambientali, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle attività artistiche e delle attività del tempo libero, della difesa, del commercio con l'estero;

*b)* quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

*c)* due membri designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

*d)* due membri designati dall'Unione delle province italiane (UPI);

*e)* due membri designati dalla SIAE;

*f)* due membri designati dalla RAI-radiotelevisione italiana e due designati dal sistema televisivo privato;

g) undici rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo dello spettacolo, scelti, rispettivamente, in numero di due per il cinema, due per il teatro di prosa, due per la musica, uno per l'audiovisivo, uno per le arti figurative, uno per i circhi e lo spettacolo viaggiante e due per gli enti vigilati operanti nel settore dello spettacolo;

h) tre membri designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico;

i) due membri designati dalle organizzazioni delle imprese cooperative;

l) un membro designato dal CONI;

m) un membro designato dagli enti vigilati operanti nel settore del turismo;

n) un membro designato dagli enti di promozione sportiva;

o) un membro designato dalle organizzazioni di volontariato;

p) sei esperti, di ampia fama, di cui quattro nel settore della cultura e dell'arte e due nel settore del turismo e dello sport, scelti dal Ministro.

2. Alle sedute partecipano a titolo consultivo i direttori generali del Ministero.

3. Tutti i componenti del Consiglio devono avere riconosciuta esperienza nei settori di competenza del Ministero. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere g), h) e i), sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro, su terne di nominativi proposte dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui al comma 1, lettere f), limitatamente a quelli designati dal sistema televisivo privato, m), n) ed o), sono scelti dal Ministro tra i nominativi segnalati dagli organismi interessati.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, non siano pervenute le designazioni previste al comma 3, il Ministro provvede ad emanare, con riserva di successiva integrazione, il decreto di costituzione del Consiglio, purchè i membri nominati non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti.

5. Il Consiglio è presieduto dal Ministro e dura in carica tre anni.

6. Il Consiglio si articola in tre sezioni, delle quali una per le attività di spettacolo,

una per le attività connesse alla promozione di mostre e manifestazioni e alla tutela del diritto d'autore e una relativa alle attività turistiche, sportive e ricreative.

7. Ognuna delle sezioni nomina un responsabile avente funzioni di vice presidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento.

8. Il Consiglio e le sezioni si avvalgono per le funzioni di segreteria di personale del Ministero. Il Ministero assicura quanto necessario per il funzionamento del Consiglio nell'ambito delle attuali strutture e delle risorse di bilancio.

9. Il Ministro, con proprio decreto, stabilisce la ripartizione dei componenti fra le tre sezioni, le competenze delle singole sezioni e le questioni sulle quali è prevista l'adunanza del Consiglio in seduta plenaria o la seduta congiunta di due sezioni.

10. Il Consiglio, nella sua composizione plenaria, e le sezioni del Consiglio esprimono pareri e proposte nelle materie oggetto della presente legge, nei casi e con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 9. Possono inoltre proporre iniziative al Ministro per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

11. Gli oneri di partecipazione, ivi compresi i trattamenti di missione, sono a carico degli enti e amministrazioni che designano o nominano i componenti.

12. Un rappresentante del Ministero è componente del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

13. Il Ministro è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET).

#### Art. 7.

1. Il Ministero si articola in tre direzioni generali:

a) direzione generale del personale, affari generali, tutela del diritto d'autore e formazione. La direzione, oltre agli affari generali e al personale, cura le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), h) ed i), all'articolo 3, commi 12 e 13, nonchè all'articolo 5, comma 2, lettera l).

Nell'ambito della direzione è istituito l'Osservatorio delle attività culturali, avente il compito di raccolta, verifica ed elaborazione di tutti i dati relativi alle attività e manifestazioni culturali nazionali;

b) direzione generale delle attività del tempo libero. La direzione cura le competenze di cui all'articolo 5, salvo quanto stabilito alla lettera a) del presente comma. Nell'ambito della direzione sono costituiti due uffici speciali denominati:

1) Osservatorio del turismo, avente la funzione di raccolta, verifica ed elaborazione dei dati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e);

2) Ispettorato del turismo, avente le funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f);

c) direzione generale dello spettacolo. La direzione cura le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c), e), f), g) e l), nonché quelle di cui all'articolo 3, non attribuite ad altra direzione. Nell'ambito della direzione è istituito l'Ispettorato dell'attività culturale, con compiti di valutazione e vigilanza sull'esercizio delle attività sovvenzionate.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si procede alla individuazione e organizzazione degli uffici del Ministero, in coerenza con le funzioni del Ministero e l'articolazione delle direzioni generali, nonché alla determinazione dei relativi contingenti di personale in base alle dotazioni organiche di cui alla tabella allegata alla presente legge, fermi restando le limitazioni ed i divieti di assunzioni nella pubblica amministrazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale attualmente in servizio presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è assegnato al Ministero.

4. La ragioneria centrale esistente presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, con il relativo contingente di personale, esercita le proprie attribuzioni istituzionali presso il Ministero.



5. Gli oneri annuali di gestione e di funzionamento del Ministero si intendono contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 1993, e relative proiezioni per gli anni successivi, per far fronte all'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge. Per il medesimo anno 1993, nello stato di previsione del Ministero sono iscritte le predette risorse quali risultano disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 8.

1. Il Ministero del turismo e dello spettacolo è soppresso ed è soppresso il Consiglio nazionale dello spettacolo. La legge 31 luglio 1959, n. 617, è abrogata.

2. I compiti e le funzioni attribuiti al Ministero del turismo e dello spettacolo, se compatibili con la presente legge e non trasferiti alle regioni, sono attribuiti al Ministero.

3. La dizione: «Ministero del turismo e dello spettacolo», contenuta nella legislazione vigente, è sostituita, se compatibile con la presente legge, con la dizione: «Ministero delle attività artistiche e delle attività del tempo libero».

4. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA  
(articolo 7, comma 2)DOTAZIONI ORGANICHE DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ  
CULTURALI E DELLE ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO

Qualifica funzionale o dirigenziale	Unità
Dirigente generale .....	3
Dirigente .....	30 (*)
IX livello .....	20
VIII livello .....	40 di cui 10 indisponibili
VII livello .....	63 di cui 10 indisponibili
VI livello .....	75
V livello .....	85
IV livello .....	151
III livello .....	45
II livello .....	6
<i>Qualifiche ad esaurimento ex decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551</i>	
Dirigenti .....	4

(\*) Comprensive di 6 unità con qualifica di dirigente superiore.